



2024/1197

25.4.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1197 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi elettrici - impianti a corrente alternata e continua - e gli impianti di pompaggio di sentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
- (2) La Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE («richiesta») mediante decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione ⁽³⁾. Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ abrogata.
- (3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione ⁽⁵⁾: EN ISO 10133:2017 sui sistemi elettrici - impianti a bassissima tensione in corrente continua per unità di piccole dimensioni, EN ISO 13297:2018 sui sistemi elettrici - impianti a corrente alternata per unità di piccole dimensioni, ed EN ISO 15083:2018 sugli impianti di pompaggio di sentina per unità di piccole dimensioni. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj>).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, del 12 ottobre 2022, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 17.10.2022, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1954/oj).

- (4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023, siano conformi alla richiesta.
- (5) Le norme EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE, nonché all'allegato I, parte A, di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, ed EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (7) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 ed EN ISO 15083:2018 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in quanto le norme armonizzate EN ISO 10133:2017 ed EN ISO 13297:2018 sono state sostituite dalla norma EN ISO 13297:2021 come modificata dalla norma EN ISO 13297:2021/A1:2022 e dalla norma EN ISO 13297:2021/A11:2023, mentre la norma EN ISO 15083:2018 è stata sostituita dalla norma EN ISO 15083:2020 come modificata dalla norma EN ISO 15083:2020/A1:2022 e dalla norma EN ISO 15083:2020/A11:2023. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 10133:2017, EN ISO 13297:2018 ed EN ISO 15083:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
- (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 25 ottobre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

- 1) le righe 19, 40 e 48 sono soppresse;
- 2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.	Riferimento della norma
«40 bis	EN ISO 13297:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata e continua (ISO 13297:2020) EN ISO 13297:2021/A1:2022 EN ISO 13297:2021/A11:2023»;
«48 bis	EN ISO 15083:2020 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2020) EN ISO 15083:2020/A1:2022 EN ISO 15083:2020/A11:2023».